

## **L'impunità dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio spinge la Cassazione ad adire la Consulta, *inutiliter*. Le prospettive a seguito della nuova Direttiva "anticorruzione"**

*The impunity threatened after the abolition of the abuse of office law pushes the Court of Cassation to appeal to the Constitutional Court, without effect. The prospective after the new EU Anticorruption Directive*

**di Carlo Morselli**

**Abstract [ITA]:** La nuova Direttiva UE sulla corruzione, varata dal Parlamento Europeo il 26 marzo 2026 sembra idonea a sospingere il legislatore italiano a colmare gli «indubbi vuoti di tutela penale» (Corte cost., n.95/2025) determinati dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio (attraverso la c.d. «riforma Nordio»), imponendo obblighi di criminalizzazione di condotte gravi da parte dei pubblici funzionari. La Direttiva – che dovrà essere approvata dal Consiglio UE – concerne l'obbligo di punire l'«esercizio illecito di funzioni pubbliche», sintagma che sarà all'origine di prevedibili questioni interpretative.

**Abstract [ENG]:** *The new EU Directive on corruption, launched by the European Parliament on 26 March 2026, is aimed at pushing the Italian legislator to fill the gap of the “undoubted gaps in criminal protection” (Constitutional Court, no. 95/2025), subsequently determined by the abolition of the crime of abuse of office (through the so-called “Nordio reform”), imposing the criminalization of serious conduct by public officials. The dictate of the EU provision – which will have to be approved by the EU Council – concerns the obligation to criminalise and punish the “unlawful exercise of public functions”, the phrase of which will be at the origin of foreseeable interpretative issues*

**Parole chiave:** Abuso d'ufficio – obblighi di incriminazione – esercizio illecito di funzioni pubbliche

**Keywords:** *Abuse of office – obligations to prosecute – unlawful exercise of public functions*

**SOMMARIO:** 1. Abuso d'ufficio: l'ordine decrescente fino all'evento tanatologico dell'abrogazione del reato. – 2. I dubbi di legittimità incombono sulla scelta abrogatrice. – 3. Le conseguenze della scelta soppressiva del reato di abuso d'ufficio. – 4. Per la Consulta la legge abrogatrice dell'abuso è indenne da vizi, costituzionali ed internazionali. – 5. La fatica di Sisifo: dopo l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, una Direttiva UE reintroduce il presidio imponendone la dotazione nel sistema penale italiano.

**1. Abuso d'ufficio: l'ordine decrescente fino all'evento tanatologico dell'abrogazione del reato.**

La storia del reato di abuso d'ufficio è quella di un istituto bersaglio di una incessante opera riformistica, fino alla dissoluzione. Così, sono rimaste impunte condotte illecite di rilevante disvalore in difetto dell'introduzione di presidi complementari e suppletivi, diretti, in diverso modo, ad appianare la lacuna dell'impianto penalistico.

Il legislatore, nel tempo, ha tentato di limitare il potere della magistratura, alimentato dagli elastici parametri dell'eccesso e dello sviamento di potere e dal generico riferimento ai principi di «imparzialità» e «buon andamento». Una linea rafforzata dalla riforma attuata con d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha circoscritto l'abuso d'ufficio

alla «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti venti forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». E neppure questa rilevante limitazione della punibilità di condotte abusive dei pubblici amministratori è apparsa appagante.

Evidentemente, non si è voluto lasciare in piedi neppure il simulacro dell'abuso d'ufficio intendendosi, dunque, sottrarre del tutto alla magistratura il potere di sindacato penale sull'*agere* pubblico, sull'implicito presupposto che l'autonomia dell'azione della P.A. attenga ad atti *interna corporis*, immuni da controlli esterni.

Anomia e autodichia, insomma. E «le ragioni che hanno indotto il legislatore (l. 9 agosto 2024, n. 114) ad abolire l'abuso d'ufficio sono così sintetizzabili: un carico giurisprudenziale esiguo e questo perché l'abuso d'ufficio ha subito diverse riforme che sono il sintomo di un contrasto fra il legislatore e la giurisprudenza che si è ampiamente dimostrata come “giuscreativa”, nel senso che l'abuso d'ufficio, che originariamente nel 1930 era un abuso innominato, era una norma residuale rispetto all'interesse privato in atti d'ufficio. Una volta abolito l'interesse privato in atti d'ufficio è assurdo, invece, a nuova vita, e negli anni '90 vi è stata la suddivisione tra abuso “per finalità patrimoniali” e abuso “per finalità non patrimoniali” ... Il legislatore, nell'ultima elaborazione della fattispecie di abuso di ufficio, fa infatti riferimento alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge – e questo è il punto più rilevante – “dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Quest'ultima locuzione è strumentale a far fuoriuscire dal perimetro applicativo della norma incriminatrice l'eccesso di potere. È ovvio, però, che a questo restringimento consegua una espansione degli esiti assolutori, divenendo molto arduo il condannare»<sup>1</sup>.

Sulla ragione ispiratrice della riforma, la stessa suole farsi risalire alla c.d. “paura della firma”, al fine di non instaurare situazioni di stallo o paralisi nella gestione della cosa pubblica<sup>2</sup>; ma vi è un diverso profilo rilevante che può enuclearsi: ammesso che la bontà di una legge si misuri *in quantitate* per il carico giudiziario più o meno ampio che genera, si trascura di considerare l'incidenza dello spazio antecedente a quello repressivo e che attiene alla funzione preventiva, per tutte le condotte che riesce a dissuadere con la minaccia di pena.

## 2. I dubbi di legittimità incombono sulla scelta abrogativa.

Quando però il meccanismo purgativo viene controllato, sottoposto alla c.d. “prova di resistenza” con una fonte superiore, quell'assetto non può ancora dirsi cristallizzato, a fronte di un evidente vuoto di tutela penale.

Siamo allo stadio preliminare del dubbio: la Cassazione «dubita della legittimità costituzionale » dell'opzione abrogativa facendo « riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a Merida il 3 dicembre 2003, con risoluzione n 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con l. 3 agosto 2009, n. 116», rileva Cass., Sez. VI, ord. 21 febbraio 2025 (dep. 7.3.2025), n. 9442. Del resto, una parte della dottrina, precocemente, aveva rimarcato la potenziale tensione della scelta attuata dal Parlamento con fonti sovranazionali<sup>3</sup>.

La *quaestio* viene sollevata anche da altri giudici, che invocano la *restitutio in integrum*.

Il legislatore ha attuato una sorta di “taglio lineare” del reticolo etico attorno alla P.A., non più preservato. Abrogata la figura è stata decriminalizzata una classe di comportamenti tutt'altro che

<sup>1</sup> A. MANNA, *L'abrogazione dell'abuso d'ufficio e la reazione della giurisprudenza*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 dicembre 2024.

<sup>2</sup> Così, A. MANNA, *L'abrogazione dell'abuso d'ufficio e la reazione della giurisprudenza*, op. cit.

<sup>3</sup> G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Milano, 2024, 69-70.

bagatellari, senza l'attuazione di contromisure tese a garantire lo *standard* di legalità dell'azione amministrativa.

Si tratta di un *vulnus* posto in luce in sede di remissione della questione alla Consulta. Buon andamento e imparzialità risultano sguarniti.

È mancata una simultanea opera di *riallineamento* tesa a garantire, attraverso strumenti *extra* penali, l'adempimento di obblighi internazionali che sono finalizzati anche a tutelare economia, libera concorrenza e mercato. Siffatti vincoli non possono essere obliterati, posti fra parentesi, calati nell'oblio appunto.

La Corte di cassazione richiama la Convenzione di Merida che «contempla un ampio novero di “misure preventive”, volte a istituire un articolato ed efficace sistema di “politiche e pratiche di prevenzione della corruzione”. L'ampia disciplina dedicata a “*criminalization and law enforcement*” non si limita alle “*basic forms of corruption*” ma contempla anche la penalizzazione di illeciti prodromici, connessi o, comunque, strumentali alla corruzione, quali l'appropriazione indebita da parte dei pubblici ufficiali (art. 17), il millantato credito (art. 18), l'*abuso di ufficio* (art. 19), l'arricchimento illecito (art. 20), la corruzione nel settore privato (art. 21), la sottrazione di beni nel settore privato (art. 22), il riciclaggio dei proventi del crimine (art. 23), la ricettazione (art. 24) e l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia (art. 25)».

Un modello virtuoso, eticamente orientato, dovrebbe garantire, secondo l'indicazione delle fonti sovranazionali, l'integrità del funzionario e assicurare la prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia possibile.

Bisogna, cioè, promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa e evitare l'arbitrio nel settore degli appalti pubblici e della tenuta della contabilità.

Talché l'indisponibilità di un controllo da parte della magistratura, ben lontana dall'idea di una “*no fly zone*”.

L'art. 19 della Convenzione, rubricato “*abuso d'ufficio*”, prevede, del resto, che: «ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità»<sup>4</sup>.

### 3. Le conseguenze della scelta soppressiva del reato di abuso d'ufficio.

In seguito all'abrogazione dell'abuso d'ufficio tutte le pronunce che hanno acclarato la penale responsabilità, le relative sentenze emesse nei confronti di pubblici “infedeli” e non imparziali, dovranno revocarsi e sostituirsi con una pronuncia perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato. Questo il corollario, di cui si prende atto ma al pari di un paradosso, in primo luogo per gli anni di lavoro di magistrati inquirenti e giudicanti (allo stato) andati inesorabilmente in fumo. E che dire delle ragioni del cittadino, oppresso e esposto alle prevaricazioni di una Pubblica Amministrazione spesso tutt'altro che imparziale?

L'approdo soppressivo non era inevitabile, rischia di abbassare il livello dello strumentario preventivo rispetto a diffuse condotte antisociali e di fornire tutt'altro che auspicabili messaggi di “orientamento culturale”.

Ad ogni modo, la Corte costituzionale si ritrova a “gestire” una questione assai spinosa, per le implicazioni giuridiche sottese sia all'accoglimento sia alla reiezione. L'eventuale declaratoria di

<sup>4</sup> Nel senso della sussistenza di un vero e proprio obbligo di penalizzazione dell'abuso d'ufficio derivante dalla Convenzione di Merida, vd. Trib. Firenze, ord. 25 ottobre 2024, Pres. Belsito, Est. Innocenti, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 ottobre 2024.

incostituzionalità porrebbe in luce un grave conflitto da Consulta e Parlamento.

#### 4. Per la Consulta la legge abrogatrice dell'abuso è indenne da vizi, costituzionali ed internazionali.

La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della “legge Nordio”, abolitiva del reato di abuso d’ufficio, e la dottrina ha provato a formulare qualche lucida considerazione sul significato della sentenza. Si considera, in primo luogo, che la decisione non valga a “bonificare” ogni criticità della legge, poiché la declaratoria di non incostituzionalità «esclude soltanto la violazione di un principio costituzionale ma non avalla scelte politiche, la cui responsabilità rimane del Parlamento»<sup>5</sup>.

Ad ogni modo, si è sottolineata la “scopertura normativa” provocata dall’intervento del Parlamento, tenendo conto dell’ampio campionario di fatti divenuti penalmente irrilevanti<sup>6</sup>. La Corte costituzionale, in ogni caso, è dovuta rimanere spettatrice, non potendo dichiarare l’incostituzionalità per via dello sbarramento rappresentato dalla riserva parlamentare in materia penale<sup>7</sup>. È appannaggio delle aule parlamentari – fatta salva l’ipotesi delle c.d. “norme di favore” e della sussistenza di obblighi punitivi promananti da fonti internazionali – assegnare a determinate condotte una identità penalmente rilevante o meno, senza che il Giudice delle leggi disponga di un potere concorrente, reintroducendo un reato abolito. Nel caso di specie la normativa sovranazionale non prevedeva, del resto, un obbligo di incriminazione, lasciando libero il parlamento di optare o meno per il ricorso allo strumentario penale<sup>8</sup>.

La Consulta, così, ha ritenuto ammissibili le questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la c.d. “Convenzione di Merida”), giudicando le altre infondate.

In definitiva, ha concluso la Corte, «se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato (...) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati».

La Consulta, in proposito, ha osservato: «i rimettenti, nel loro complesso, riconoscono che l’unica disposizione della Convenzione specificamente dedicata all’abuso d’ufficio (“*Abuse of functions*”, nella versione ufficiale inglese) è l’art. 19; e giustamente osservano che tale disposizione si limita a

<sup>5</sup> R. CANTONE – G.L. GATTA, *Abuso d’ufficio. Il problema resta*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 14 maggio 2025.

<sup>6</sup> Così, R. CANTONE – G.L. GATTA, *Abuso d’ufficio. Il problema resta*, op. cit.: «un campionario di problemi che parla da sé. Si va dai concorsi universitari pilotati, al tentativo di truccare il concorso per magistratura, al magistrato accusato di avere adottato un provvedimento per danneggiare alcuni imprenditori favorendone altri, all’illegittima destituzione di un consigliere comunale, all’abusivo affidamento di un incarico dirigenziale in un ente pubblico, all’abusiva autorizzazione a costruire un parcheggio a pagamento, concessa a un amico, al dirigente di una azienda sanitaria che, per evitare concorrenza al figlio veterinario, ostacola il rilascio di autorizzazioni ad altri veterinari...ecco perché non viene meno l’esigenza che il Parlamento torni sui suoi passi: dopo l’abolizione dell’abuso d’ufficio...oggi non esiste più in Italia, infatti, una norma che, fuori dai casi di corruzione, sanzioni prevaricazioni, favoritismi, familismi e conflitti di interessi».

<sup>7</sup> In argomento vd., *ex plurimis*, G. FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, 84; C. CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli, 2012, 121 ss; I. PELLIZZONE, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive*, Milano, 2015, 35 s; N. PIGNATELLI, Art. 25, in F. CLEMENTI – L. CUOCOLO – F. ROSA – G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2021, 190.

<sup>8</sup> Vd. G.M. RUOTOLO, *L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Alcune brevi considerazioni internazionalistiche*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 19 dicembre 2024. In argomento, vd. anche G.L. GATTA, *Abolizione dell’abuso d’ufficio: a Firenze una prima ordinanza di rimessione alla Consulta. Esiste un obbligo convenzione di non decriminalizzazione (o di stand still)?*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 25 settembre 2024.

statuire che gli Stati parte hanno l'obbligo di considerare (“*shall consider adopting*”) la criminalizzazione di condotte in larga misura corrispondenti a quelle coperte dall'abrogata disposizione di cui all'art. 323 c.p. A differenza dunque di altre disposizioni della Convenzione che impongono agli Stati parte un preciso obbligo di criminalizzazione (in particolare, gli artt. 15 e 16 in materia di corruzione, l'art. 17 in materia di peculato, l'art. 23 in materia di riciclaggio, l'art. 25 in materia di intralcio alla giustizia), l'art. 19 configura semplicemente – nel linguaggio della *Legislative guide* alla Convenzione, elaborata dall'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) – una “*non-mandatory offence*”: e cioè una condotta la cui possibile criminalizzazione gli Stati hanno il mero obbligo (procedurale) di “considerare”».

Premesso che al legislatore spetta la prerogativa, espressione di ampia discrezionalità, della delimitazione delle condotte punibili, e che la Corte ha ribadito, in più occasioni, che, in materia penale, l'adozione di pronunce con effetti *in malam partem* risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.», la lettura offerta dalla Consulta del dato normativo non è l'unica, ma certamente si rivela la più restrittiva.

Vero è che l'enunciato della Convenzione specificamente dedicato all'abuso d'ufficio è individuabile all'art. 19, che radica, per gli Stati parte, l'obbligo di considerare («*shall consider adopting*») la criminalizzazione di condotte che possono ritenersi corrispondenti a quelle sanzionate dall'abrogata disposizione dell'art. 323 c.p. Si tratterebbe effettivamente, in tale prospettiva, di un obbligo valutativo e non impositivo (dell'incriminazione), che scatta per ineluttabile automatismo.

Tuttavia, siffatto dovere di «considerare» sembra doversi estrinsecare nell'obbligo di verificare che l'introduzione del reato risulti compatibile con il sistema giuridico nazionale; riscontrata la compatibilità, la stessa sarebbe vincolante per il legislatore che dovrebbe senz'altro ritenersi obbligato a introdurre il reato nel proprio sistema di norme penali, o a mantenerlo<sup>9</sup>.

Ma la Corte costituzionale, invece, ha interpretato il lemma come attributivo di una ben più ampia discrezionalità da parte degli Stati aderenti, ritenendoli svincolati da obblighi punitivi.

La *quaestio*, dunque, si è giocata sul piano interpretativo e, al riguardo, si intende avvalersi dell'insegnamento di Franco Cordero: «“discrezionale”: aggettivo da intendere giudiziosamente; come spesso avviene nel lessico italiano, il verbo “potere” evoca doveri. “Discrezione” equivale a “discernimento” (e non a “facoltà”, come spesso capita nell'uso meno attento)»<sup>10</sup>. Sicché, conclusivamente, non appare implausibile interpretare il testo in questione nel senso che integrate tutte le condizioni (di compatibilità con l'ordinamento), l'antecedente è vincolante.

Per il resto, riteniamo che con la “riforma Nordio” l'apparato amministrativo risulti assai indebolito, molto più vulnerabile. La figura dell'abuso d'ufficio, seppure nel tempo fortemente depotenziata, era diretta a tutelare il buon andamento della P.A. e il privato dalle prevaricazioni dell'autorità.

## 5. La fatica di Sisifo: dopo l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, una Direttiva UE reintroduce il presidio imponendone la dotazione nel sistema penale italiano.

Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria 26 marzo 2026, con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni, ha varato il testo di una Direttiva di contrasto della corruzione (procedura 2023/0135 COD), per allineare le legislazioni penali degli Stati membri *ratione materiae*. Quindi, promozione europea per un diritto penale anticorruzione, in questa normativa che è anche di salvaguardia di valori condivisi.

<sup>9</sup> Cfr., fra gli altri, E. MATTEVI, *L'abuso d'ufficio: considerazioni a margine della sua abrogazione*, in *Leg. Pen.*, 2024, 3, 303.

<sup>10</sup> F. CORDERO, Art. 3, in *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1992, 6-7; M. GAMBARELLA, *Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell'abuso d'ufficio*, in *www.sistemapenale.it*, 29 luglio 2020, 138.

Il corpo normativo riguarda una serie di reati e doveri preventivi, associandolo a *standard* minimi comuni. Nella previsione è innestato l'obbligo di incriminare l'"esercizio illecito di funzioni pubbliche", evocativo del reato di abuso d'ufficio. Gli Stati membri recepiranno le relative regole nel termine di 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva ("Dovrà essere obbligatoriamente reintrodotta per almeno due fattispecie, le più gravi", ha dichiarato la relatrice Raquel Garcia Hermida)<sup>11</sup>.

La Direttiva approvata a Strasburgo costituisce lo sbocco della decisione quadro 2003/568/GAI (in materia di corruzione nel settore privato) e della Convenzione del 1997 (riguardante i funzionari dell'Unione).

Lo scopo è duplice: quello di imprimere maggiore vigore al dispositivo della repressione penale e, per altro verso, di appianare i dislivelli tra ordinamenti nazionali, che intralciano il traffico della cooperazione giudiziaria.

Il punto nevralgico è rappresentato dal sintagma "esercizio illecito di funzioni pubbliche". La norma corrispondente stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere la configurazione di illecito penale, almeno per le violazioni gravi del corpo di legge realizzate volontariamente da un pubblico funzionario nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nella forma omissiva sia commissiva.

Un obbligo di *facere*, dunque.

Si contempla una "riserva statale", affidando agli Stati nazionali il ruolo di definire la tipicità di fattispecie.

Si tratterebbe di un disegno che instaura un livello-base, un dovere minimo di sottoposizione a tutela penale di uniforme stampo europeo, ma facendo posto all'adattamento interno (una specie di clausola di rispetto).

Per l'Italia, la Direttiva sembra imporre di procedere alla reintroduzione di una tipologia incriminatrice che, per quanto non sia una copia anastatica del previgente reato di abuso d'ufficio, ne riprenda e ripeta il significato, indirizzato a rendere penalmente illecite le deviazioni più gravi dell'azione pubblica rispetto a canoni di buon andamento e imparzialità.

Pur riconoscendosi che il *nomen iuris* "abuso d'ufficio" non figura più nell'articolato della direttiva (vd. il considerando numero 9), tuttavia tale elemento difettivo non può assurgere ad *argumentum ex silentio*. Infatti, *mutato nomine*, l'art. 7, al posto dell'abuso d'ufficio, prevede un obbligo di incriminazione dello "esercizio illecito di funzioni pubbliche" con il seguente dettato: «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici».

Sembra, dunque, proprio che l'"esercizio illecito di funzioni pubbliche" evochi chiaramente comportamenti riconducibili nell'alveo dell'art. 323 c.p.

Per attuare la Direttiva, la questione da affrontare sarà, allora, quella di determinare le "violazioni gravi della legge" da parte del pubblico funzionario<sup>12</sup>.

All'indomani dell'intervento del Parlamento UE, si è (correttamente) osservato che «l'adozione della Direttiva ha subito attirato l'attenzione dei media in rapporto agli obblighi di incriminazione di cui agli artt. 6 e 7 riferibili, rispettivamente, al traffico di influenze illecite e all'abuso d'ufficio. Il primo reato... è stato parzialmente abolito dalla legge Nordio... il secondo reato è stato integralmente abolito dalla legge stessa. Entrambi gli interventi normativi sono andati esenti da censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 117 Cost. per l'asserito contrasto con obblighi internazionali di incriminazione previsti dalla Convenzione ONU di Merida (per l'abuso d'ufficio) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (per il traffico di influenze). La Corte costituzionale... ne ha tuttavia escluso l'esistenza nel caso dell'abuso d'ufficio, e ha ritenuto invece

<sup>11</sup> Ciò, in Sky TG24, *Abuso d'ufficio, UE approva direttiva anticorruzione*, 26 marzo 2026.

<sup>12</sup> In argomento, vd. C. MORSELLI, *L'Europarlamento ha approvato una direttiva che reintroduce il reato di abuso d'ufficio*, in *Diritto e Giustizia*, 27 marzo 2026.

esistente un obbligo, formulato però in modo generico e con residui insindacabili margini di discrezionalità, in rapporto al traffico di influenze illecite. Di qui due pronunce di infondatezza (nn. 95/2025 e 185/2025). Ora la nuova direttiva europea...sposta i problemi su un altro piano – politico/legislativo – e porrà il problema dell’attuazione degli obblighi di incriminazione di cui agli artt. 6 e 7 e di una eventuale procedura di infrazione, in caso di mancata attuazione»<sup>13</sup>.

Quindi, il richiamato obbligo di incriminazione impone all’Italia la punibilità di condotte abusive della pubblica azione, richiedendosi la tipizzazione di una fattispecie di reato *ad hoc* attraverso la traduzione, in una categoria penalistica, dell’“esercizio illecito di funzioni pubbliche”.

---

<sup>13</sup> G.L. GATTA, *Il Parlamento Europeo approva la nuova Direttiva anticorruzione. Si riaccendono i riflettori su abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 27 marzo 2026.